

(N. 1148)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, CATELLANI e CAVEZZALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1970

#### Organismi associativi per l'esportazione

ONOREVOLI SENATORI. — Le complesse esigenze e caratteristiche dei mercati moderni hanno messo in luce la necessità di appositi servizi altamente specializzati per la presenza continuativa sui mercati stranieri.

Purtroppo un efficiente servizio per la esportazione presenta una sua dimensione minima, spesso sproporzionata per eccesso rispetto alle dimensioni delle piccole imprese, sia per quanto riguarda la capacità della loro piena utilizzazione e sia per quanto riguarda il suo costo.

La carenza di questi servizi ha fatto sì che l'incremento dell'*import-export* dei settori tipici dell'artigianato e della piccola e media industria è stato, negli ultimi anni, inferiore a quello globale, non permettendo una partecipazione delle piccole aziende effettivamente proporzionata alla loro importanza sul piano della produzione e dell'occupazione.

Un sistema che può permettere di superare questa posizione di svantaggio delle piccole imprese è quello del ricorso alla collaborazione interaziendale, grazie alla quale le singole aziende riescono ad usufruire di un servizio, il cui costo non sarebbero, individualmente, in grado di sopportare.

Un esempio di questa collaborazione è quello francese delle *sociétés conventionnées*. La disposizione del 4 febbraio 1959 (*ordonnance* 49248) prevede particolari agevolazioni nel caso di costituzione, fra più imprese, di società che abbiano per scopo:

- a) lo studio dei mercati e la promozione delle vendite dei prodotti dei loro aderenti;
- b) l'adeguamento di questi prodotti alle nuove condizioni dei mercati;
- c) la concessione dei marchi di qualità;
- d) il miglioramento dei metodi di gestione rispondenti a questi fini.

Come si vede, si tratta di scopi che possono essere tutti assolti, direttamente o indirettamente, da raggruppamenti per l'esportazione, come è confermato dal fatto che numerose *sociétés conventionnées* sono state appunto create per il miglioramento dell'aspetto commerciale, soprattutto per quanto riguarda l'estero, delle aziende aderenti.

I vantaggi collegati con la costituzione di tali società sono subordinati ad una preventiva approvazione da parte pubblica del loro programma d'azione e consistono, innanzi tutto, nell'esenzione dall'imposizione fiscale delle quote pagate dalle singole imprese per il funzionamento delle « società » e nella

esenzione di queste ultime dalle imposte sugli utili da esse distribuiti alle imprese loro aderenti.

Per fare un altro esempio, assai significativo in relazione alla possibilità di successo di tali forme coordinate, si ricorda che l'82,7 per cento del commercio estero giapponese viene svolto dalle *Trading firms*, la cui nascita e il cui funzionamento sono favoriti, tra l'altro, da agevolazioni creditizie concesse attraverso un sistema di garanzia da parte della *Medium & Small Enterprise Credit Insurance Finance Corporation*.

Il programma di sviluppo, che al capitolo XXI si occupa del problema espressamente, indica due provvedimenti volti a favorire la costituzione di consorzi di piccole e medie aziende: il primo è la concessione ad essi di crediti agevolati; il secondo è l'esenzione parziale o totale dalle imposte di ricchezza mobile e sulle società.

Il programma affronta indubbiamente due dei problemi più seri in materia di raggruppamenti tra imprese: la mancanza di fondi sufficienti a far funzionare i raggruppamenti (dalla quale deriva, a sua volta, la scarsa fiducia delle ditte nella loro attività e, quindi, l'ulteriore difficoltà dei raggruppamenti stessi a reperire i fondi necessari) e la gravosità dell'imposizione fiscale nel caso di costituzione di consorzi.

Il provvedimento che abbiamo l'onore di presentare riteniamo che vada incontro a queste esigenze.

Esso ricalca, aggiornandolo, uno schema di disegno di legge approntato dal Ministero del commercio con l'estero e del quale ha dato notizia la stampa specializzata, ma finora, purtroppo, non presentato al Parlamento.

Intendimento dei presentatori è proprio quello di sollecitare sull'argomento il più ampio impegno di tutti i settori dello schieramento parlamentare, nonchè del Governo stesso, su di un problema di notevole importanza, per l'ulteriore sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, che costituiscono l'ossatura del nostro sistema industriale.

Esposte così le ragioni di fondo che giustificano la presentazione del disegno di leg-

ge, riteniamo opportuno dare qualche breve cenno esplicativo sul contenuto dei vari articoli.

L'articolo 1 identifica nelle società e negli organismi associativi composti da piccole e medie aziende industriali, commerciali e da imprese artigiane i soggetti delle provvidenze contenute nella legge. Tali società od organismi associativi possono essere costituiti fra non meno di 5 imprese, il cui apporto unitario non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale.

Poichè le grandi imprese hanno la possibilità di intraprendere le attività specificate nell'articolo 4 senza bisogno di particolari agevolazioni, si è stabilito (art. 3) di limitare la possibilità di partecipare alle società previste dal presente disegno di legge soltanto a quelle aziende che abbiano un capitale investito non superiore ai 3 miliardi e un numero di dipendenti non superiore a cinquecento.

L'articolo 4 specifica i fini che le società e gli organismi associativi debbono perseguire per beneficiare delle provvidenze della legge. Si tratta di attività miranti ad accrescere l'efficienza e la competitività della nostra media e piccola industria e dell'artigianato sotto il profilo della penetrazione commerciale sui mercati esteri.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono la competenza del Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la prevista Commissione interministeriale e sulla scorta delle direttive globali di politica economica dettate dal CIPE, di vagliare le domande per l'ammissione ai benefici.

Il titolo II tratta delle agevolazioni tributarie

L'articolo 7 esenta dalla tassa di registro, di bollo, ipotecaria e da quella sulle concessioni governative gli atti costitutivi delle società e degli organismi associativi.

Con l'articolo 8 si esentano dall'imposta di ricchezza mobile categoria B gli utili delle imprese destinati alla costituzione o all'aumento del capitale delle società e degli organismi associativi.

Con l'articolo 9 si dispone che il 50 per cento degli utili delle società e degli organi-

smi associativi reinvestiti sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle società.

Nel titolo III sono previste le agevolazioni creditizie per i programmi d'investimento inerenti alle attività previste dall'articolo 4.

Con l'articolo 11 si dispone la possibilità di finanziamenti speciali, fino ad un massimo di 200 milioni per spese di investimento. Tali finanziamenti sono ammessi al sconto del Mediocredito (articolo 12).

Lo Stato può concorrere al pagamento degli interessi fino ad un massimo del 3 per cento (articolo 13).

L'articolo 14 prevede l'esenzione dalle tasse di bollo e di concessione governativa, non-

chè dalle imposte di registro ed ipotecarie per i contratti relativi alla concessione e gestione dei finanziamenti.

L'articolo 15 dispone la possibilità per il Ministero del commercio con l'estero di revocare i benefici accordati nel caso che gli organismi associativi perdano i requisiti previsti dalla legge.

Infine con l'articolo 16 è prevista la copertura per gli oneri derivanti dalla legge.

In considerazione delle importanti finalità che il disegno di legge vuole perseguire per il potenziamento di alcuni settori della economia nazionale, tutt'altro che marginali e di scarsa rilevanza, confidiamo nella sua sollecita approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

#### SOGGETTI ED OGGETTO

##### Art. 1.

Le società e gli altri organismi associativi fra piccole e medie imprese industriali, commerciali e fra imprese artigiane, tendenti a favorire l'incremento dell'attività di esportazione dei prodotti italiani e della partecipazione del lavoro italiano all'estero, godono dei benefici di carattere fiscale e creditizio previsti dalla presente legge.

##### Art. 2.

Le società e gli organismi associativi ammessi ai benefici della presente legge debbono essere costituite da non meno di cinque imprese. La quota sociale sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale sociale.

##### Art. 3.

Possono partecipare alle società e agli altri organismi associativi di cui all'artico-

lo 1 le imprese che abbiano un capitale investito non superiore ai 3 miliardi ed un numero di dipendenti non superiore a 500.

#### Art. 4.

L'attività delle società e degli organismi associativi di cui all'articolo precedente deve riguardare:

a) approvvigionamento all'estero di materie prime e semilavorate e vendita all'estero di prodotti finiti nell'interesse delle imprese associate;

b) ricerche e studi di mercato all'estero;

c) ricerche e sperimentazioni tecniche e progettazioni;

d) prestazione di consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate;

e) miglioramento dei metodi di gestione rispondenti ai fini dell'esportazione;

f) sviluppo delle vendite all'estero delle imprese associate attraverso la creazione di uffici, agenzie e depositi di prodotti all'estero, nonché svolgimento di azioni pubblicitarie nelle diverse forme, approntamento di cataloghi e partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero;

g) controllo qualitativo e prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

h) ogni altra attività avente comunque attinenze con le finalità della presente legge.

#### Art. 5.

La domanda per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata al Ministero del commercio con lo estero e deve essere corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della società o dell'organismo associativo.

Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 6, emette il decreto di ammissione al godimento dei benefici.

## Art. 6.

Il Comitato interministeriale, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dalla presente legge, è così composto:

dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

da un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

da un direttore generale del Ministero del tesoro;

da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un direttore generale del Ministero delle finanze;

da un direttore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e, in caso di assenza o impedimento, dal direttore generale del Ministero del commercio con l'estero.

I direttori generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto a voto, rappresentanti della Unione italiana Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e delle categorie economiche interessate.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## TITOLO II

## AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

## Art. 7.

Gli atti costitutivi delle società e degli organismi associativi costituiti per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge sono esenti dalla tassa di registro, di bollo, ipotecaria e da quella sulle concessioni governative.

## Art. 8.

Gli utili delle imprese destinati alla costituzione del capitale iniziale, nonché agli aumenti di capitale, nei primi dieci anni della costituzione, delle società e degli organismi associativi sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile categoria B. Gli utili di cui al primo comma del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito complessivo previsto dall'articolo 148 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

## Art. 9.

Il 50 per cento degli utili delle società e degli organismi associativi reinvestiti in programmi connessi con la finalità della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B.

Il 50 per cento degli utili di cui al primo comma del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito complessivo previsto dall'articolo 148 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

## Art. 10.

Gli acquisti e le vendite di cui all'articolo 4, lettera *a*), sono esclusi dall'imposta generale sull'entrata per quanto concerne i passaggi di merci dalle società ed organismi associativi alle imprese associate e viceversa.

## TITOLO III

## AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

## Art. 11.

Per la realizzazione dei programmi di investimento inerenti alle attività previste dall'articolo 4 della presente legge, possono essere concessi finanziamenti speciali di importo non superiore a 200 milioni di lire.

L'ammontare massimo di tali finanziamenti non potrà comunque superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi di investimento.

I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a 10 anni e saranno erogati in base allo stato di realizzazione dei singoli programmi.

## Art. 12.

I finanziamenti previsti nel precedente articolo, concessi dagli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

I finanziamenti stessi sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli Istituti ed Aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

## Art. 13.

Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, è autorizzato a concedere alle società ed agli organismi associativi un concorso dello Stato, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi posticipati sui finanziamenti accordati in applicazione dell'articolo 11.

## Art. 14.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Aziende di credito, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione di finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esentati dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza.

## Art. 15.

Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 6, può con decreto motivato disporre la revoca dei benefici accordati dalla presente legge nei confronti delle società e degli organismi associativi che abbiano perduto i requisiti previsti nei precedenti articoli 2 e 4, previa assegnazione di un termine per uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di approvazione, iscritto sullo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.